



STUDIO LEGALE  
**LEONE-FELL & C.**  
società tra avvocati s.r.l.

**Roma** - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

[www.avvocatoleone.com](http://www.avvocatoleone.com) – [info@leonefell.com](mailto:info@leonefell.com)  
P.IVA 06495860824

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA**

### **ATTO DI RIASSUNZIONE EX ART. 15, COMMA 4, C.P.A.**

nell'interesse del Sig. **Samarani Marco**, nato a Soresina (CR), il 26.05.1974, C.F. SMRMRC74E26I849X, residente a Trigolo (CR), Via Canevari 81, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 0917794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 0917794561) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPST'ZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 0917794561), elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma Lungotevere Marzio n. 3, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561, ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

### **CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *p.t.*;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente e legale rappresentante *p.t.*;

### **E NEI CONFRONTI DI**

- **Laurenzana Angelo**, nato il 19.01.1985, residente in Via Marconi 1, Madignano (CR) – 26020, posizionato al n. 24 della graduatoria di merito allegata al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, con punteggio pari a 62,60;
- **Mazza Maurizio**, nato il 15.08.1980, residente in Via Strada Stradale 38 dello Stelvio, Tirano (SO) – 23037, posizionato al n. 25 della graduatoria di merito allegata al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, con punteggio pari a 61,80;

**PER L'ANNULLAMENTO, IN PARTE QUA,**

**PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- ove occorra, per quanto di interesse, del Bando di concorso di cui al Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28.04.2020, con il quale è stata indetta la *“Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”* nella parte in cui l'art. 13, comma 8, ha previsto in riferimento alla prova scritta che *«Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80»* e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- ove occorra, per quanto di interesse, del Decreto direttoriale n. 783 dell'8 luglio 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 10.07.2020, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso indetto con il Decreto n. 510/2020, nella parte in cui l'art. 13, comma 11, ha confermato in riferimento alla prova scritta che *«11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80»* e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, con il quale è stata approvata *«la graduatoria del Concorso indetto con D.D.G. n. 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A051 per la Regione Lombardia»*;
- della graduatoria allegata al decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, che ne costituisce parte integrante, nella quale il ricorrente non figura;
- del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi e data ignoti, con i quali il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla graduatoria di merito per la classe di concorso A051;
- della votazione assegnata dalla Commissione esaminatrice nella tabella contenente la griglia di valutazione pari a 50,5;
- del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi e data ignoti, con i quali sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
- dell'Avviso recante la comunicazione del *«Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di*

sostegno», indetta con D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020, (pubblicato sulla G.U.R.I., 4a serie speciale “*Concorsi ed Esami*” del 29 settembre 2020, n. 76);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento dello stesso nella graduatoria dell'11.06.2021, e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo dell'*iter* selettivo, quale, a titolo meramente esemplificativo, la disposizione di prove suppletive.

\*\*\*\*\*

**1.** - Con ricorso notificato in data 26 agosto 2021 il ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe e l'inserimento nella lista degli idonei e nella graduatoria di merito finale della “*Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno*”.

Il ricorso in parola è stato iscritto dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano *sub.* R.g. n. 1489/2021.

**2.** - All'esito della camera di consiglio del 21 settembre 2021, con ordinanza n. 2011 del 23 settembre 2021 il Collegio, avendo rilevato «*che con il ricorso in esame, vengono fra l'altro impugnati il Bando di concorso di cui al Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 ed il Decreto direttoriale n. 783 dell'8 luglio 2020 con il quale sono state apportate modifiche al suddetto bando di concorso*» e ritenuto «*che la competenza territoriale spetti al T.A.R. Lazio sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, terzo comma, cod. proc. amm.*», ha declinato la propria competenza territoriale in favore di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma.

**3.** - Tutto ciò premesso, con il presente atto si provvede alla riassunzione e alla costituzione in giudizio ai fini della sua prosecuzione ex art. 15, comma 4, c.p.a., insistendo nel ricorso e riservandosi di integrare nel prosieguo le difese.

Si chiede, in particolare, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Lombardia - Milano non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza per territorio.

Si trascrive integralmente il ricorso:

**“ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – SEDE DI MILANO**

**RICORSO**

nell'interesse del Sig. **Samarani Marco**, nato a Soresina (CR), il 26.05.1974, C.F. SMRMRC74E26I849X, residente a Trigolo (CR), Via Canevari 81, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7794561), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLISMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7794561) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7794561), elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Palermo, Via della Libertà 62, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria a mezzo fax al n. 091/7794561 ovvero a mezzo PEC ai seguenti indirizzi: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it;

#### **CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente e legale rappresentante p.t.;

#### **E NEI CONFRONTI**

- del Sig. **Laurenzana Angelo**, nato il 19.01.1985, residente in Via Marconi 1, Madignano (CR) – 26020, posizionato al n. 24 della graduatoria di merito allegata al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, con punteggio pari a 62,60;
- del Sig. **Mazza Maurizio**, nato il 15.08.1980, residente in Via Strada Stradale 38 dello Stelvio, Tirano (SO) – 23037, posizionato al n. 25 della graduatoria di merito allegata al decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, con punteggio pari a 61,80;

#### **PER L'ANNULLAMENTO,**

#### **PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- ove occorra, per quanto di interesse, del Bando di concorso di cui al Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato sulla G.U. n. 34 del 28.04.2020, con il quale è stata indetta la "Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno" nella parte in cui l'art. 13, comma 8, ha previsto in riferimento alla prova scritta che «Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80» e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;

- ove occorra, per quanto di interesse, del Decreto direttoriale n. 783 dell'8 luglio 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 10.07.2020, con il quale sono state apportate modifiche al bando di concorso indetto con il Decreto n. 510/2020, nella parte in cui l'art. 13, comma 11, ha confermato in riferimento alla prova scritta che «11. Superano le prove di cui ai commi 2, 3 e 4 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80» e nella parte in cui non ha previsto lo svolgimento della prova di informatica;
- del decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, con il quale è stata approvata «la graduatoria del Concorso indetto con D.D.G. n. 510 del 23 aprile 2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A051 per la Regione Lombardia»;
- della graduatoria allegata al decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Lombardia, prot. n. 1330 dell'11.06.2021, che ne costituisce parte integrante, nella quale il ricorrente non figura;
- del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi e data ignoti, con i quali il ricorrente è stato illegittimamente escluso dalla graduatoria di merito per la classe di concorso A051;
- della votazione assegnata dalla Commissione esaminatrice nella tabella contenente la griglia di valutazione pari a 50,5;
- del provvedimento o dei provvedimenti, di estremi e data ignoti, con i quali sono stati determinati i criteri di correzione degli elaborati;
- dell'Avviso recante la comunicazione del «Diario delle prove scritte della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno», indetta con D.D. prot. n. 510 del 23 aprile 2020, (pubblicato sulla G.U.R.I., 4a serie speciale "Concorsi ed Esami" del 29 settembre 2020, n. 76);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

**NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente, ordinando l'inserimento dello stesso nella graduatoria dell'11.06.2021, e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo dell'iter selettivo, quale, a titolo meramente esemplificativo, la disposizione di prove suppletive.

Si premette in

**FATTO**

*1. - Con Decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, pubblicato nella G.U. n. 34 del 28 aprile 2020, è stata indetta la “Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno”. Tale procedura è stata, poi, oggetto di modifiche per effetto del Decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, n. 783 dell’8 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 53 del 10.07.2020.*

*In particolare, il Legislatore prima e il Ministero dell’Istruzione poi hanno concepito la procedura concorsuale in questione come “straordinaria” sotto vari profili.*

*In primis, la stessa è stata riservata ai docenti in possesso di una notevole esperienza di insegnamento – di durata pari ad almeno tre anni – svolta con contratti a tempo determinato. Si tratta, in altri termini, di un concorso bandito dall’Amministrazione ministeriale per eliminare il c.d. “precariato storico della scuola” e per evitare di incorrere in una situazione di abuso di contratti a termine.*

*Segnatamente, ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso, la partecipazione alla procedura è stata riservata ai docenti, anche di ruolo, che – per quanto qui di interesse – fossero in possesso dei seguenti requisiti di servizio:*

*“a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n.124.*

*[...]*

*b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;*

*c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta”.*

*L’odierno ricorrente, infatti, è stato ammesso a partecipare alla procedura concorsuale de qua in quanto docente precario da più di tre anni in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A051 – Scienze, tecnologie e tecniche agrarie.*

*In secundis, il carattere straordinario della procedura in questione si evince dal fatto che la lex specialis, in conformità con l’indirizzo impresso dal Legislatore, ha previsto lo svolgimento di un’unica prova scritta, distinta per classe di concorso e tipologia di posto, articolata in «cinque quesiti a risposta aperta, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento [oltre che in, n.d.r.]*

*un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue».*

*2. - Sulla scorta di ciò, il ricorrente ha sostenuto in data 19 febbraio u.s. la prova scritta in questione per la classe di concorso A051, conseguendo **un punteggio pari a 50,5/80**, senza tuttavia riuscire a figurare nella graduatoria di merito pubblicata dall'Amministrazione resistente in data 6 giugno u.s.*

*Preso atto di ciò, il ricorrente ha inoltrato a mezzo PEC formale istanza di accesso agli atti, chiedendo l'ostensione della sua prova e la scheda di valutazione con i punteggi attribuiti.*

*3. - Le circostanze sinora descritte rendono illegittimi gli atti impugnati atteso che la procedura oggetto del presente giudizio, in quanto straordinaria e preordinata a evitare il verificarsi l'abuso dei contratti a termine, avrebbe dovuto assumere **carattere non selettivo**.*

*Tale carattere, d'altronde, è necessario al rispetto della ratio del concorso stesso, da individuarsi nella necessità per l'Amministrazione resistente di evitare di incorrere in una situazione di abuso di contratti a termini, vietata dal diritto europeo, e di coprire migliaia di posti vacanti e disponibili con personale di ruolo, piuttosto che supplente.*

*Malgrado ciò, il Bando di concorso, in maniera del tutto illegittima, all'art. 13 – anche nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto direttoriale n. 783 del 2020 – ha disposto il superamento di una soglia minima di idoneità molto elevata, pari a 56/80, così frustrando le legittime aspettative del ricorrente di potere essere inserito nella graduatoria di merito da cui l'Amministrazione resistente potrà attingere per le assunzioni in ruolo dei prossimi anni scolastici.*

*Peraltro, è appena il caso di rilevare, già in narrativa, che il Ministero resistente aveva già predisposto una procedura concorsuale simile riservata ai docenti abilitati con il D.D.G. 85/2018, il quale, al seguito dell'espletamento della sola prova orale, prevedeva l'inserimento dei docenti nelle istituite G.R.A.M.E., secondo la posizione e il punteggio conseguito, senza previsione di alcuna soglia minima. A tale procedura concorsuale, tuttavia, avevano potuto accedere unicamente i docenti in possesso di un titolo di abilitazione e l'esperienza di servizio – lungi dall'essere valorizzata come requisito di accesso – aveva costituito un mero elemento valido ai fini del punteggio.*

*Pertanto, è evidente come la scelta di riservare ai docenti con esperienza di servizio un trattamento deteriore rispetto ai docenti abilitati sia illegittima e non si giustifichi in alcun modo.*

*Peraltro, anche a non volere considerare quanto sin qui brevemente illustrato, il Bando di concorso di cui è causa si profila come illegittimo per violazione di legge nella parte in cui ha previsto una soglia di idoneità superiore alla sufficienza e dunque ad un punteggio di 60/100 o equivalente.*

*4. - Da ultimo, si osserva che la procedura di cui è causa è illegittima poiché il Ministero ha ommesso di prevedere, in*

*violazione di legge nel Bando di concorso, lo svolgimento di alcuna prova di informatica, richiesta in tutte le procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, limitandosi a richiedere lo svolgimento di quesiti relativi alla specifica classe di concorso e di lingua inglese.*

*Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente lesivi delle posizioni giuridiche soggettive di parte ricorrente, che, conseguentemente, ne chiede l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari per i seguenti motivi di*

## **DIRITTO**

### **1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DEL D.L. 8 APRILE 2020, N. 22 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA 5 DELL'ACCORDO QUADRO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA 1999/70/CE – ECCESSO DI POTERE E INGIUSTIZIA MANIFESTA**

*Come già osservato in fatto, la procedura di cui è causa è “straordinaria” poiché alla stessa hanno avuto accesso i docenti in possesso di una comprovata esperienza di insegnamento.*

*In particolare, il concorso de quo trova la propria fonte normativa nell'art. 1, comma 9, D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni in legge 20 dicembre 2019 n. 159, il quale, nel precipuo intento di «contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari» aveva autorizzato il Ministero resistente, «a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria».*

*Il successivo comma 10, poi, ha previsto che «Le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), sono superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario, per titoli ed esami, per la scuola secondaria».*

*Successivamente, il Legislatore – in piena emergenza pandemica – è intervenuto a modificare e integrare la disciplina vigente con il D.L. 8 aprile 2020 n. 22 - recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» e convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2020 n. 41 – il cui art. 2 ha previsto che «la prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette*



**decimi o equivalente** e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto».

In altri termini, il Legislatore, da un lato, ha configurato la procedura concorsuale in esame come una procedura concorsuale straordinaria, unicamente tesa all'eliminazione del "precariato storico della scuola" senza, tuttavia, dall'altro, rendere efficace la medesima procedura rispetto al fine perseguito.

A tale illegittimità pareva avere parzialmente ovviato il D.L. 22/2020, con il quale il Legislatore ha modificato il bando nella parte relativa alle prove scritte e provato a contemperare l'esigenza di smaltimento del "precariato storico della scuola", con quella di garantire il corretto avvio dell'a.s. 2020/2021, prevedendo che la fissazione di una soglia minima di idoneità fosse finalizzata unicamente a realizzare una scrematura dei docenti ammessi in graduatoria, tale da permettere alle commissioni d'esame di concludere il concorso prima dell'inizio del nuovo anno scolastico.

Tale previsione, poi, è stata replicata nel bando di concorso, il cui art. 13 – come già riferito in narrativa – ha previsto un punteggio minimo di superamento della prova scritta pari a 7/10 o equivalente e, in particolare, di 56/80.

La disposizione in questione, tuttavia, è illegittima sotto vari profili.

Innanzitutto, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 02, D.L. 22/2020, una tale disposizione si sarebbe potuta giustificare solo se il Ministero avesse indetto le prove scritte prima dell'inizio dell'a.s. 2020/2021, al fine di garantire il corretto avvio del medesimo.

Così, tuttavia, non è stato in quanto, lungi dal predisporre le misure organizzative necessarie all'espletamento dell'unica prova scritta successivamente alla pubblicazione del Bando e in tempo per l'apertura dell'anno scolastico, il Ministero resistente ha pubblicato il c.d. "Diario delle prove scritte" solo in data 29 settembre 2020, successivamente quindi all'inizio delle lezioni.

Conseguentemente, lo svolgimento del concorso non è stato per nulla preordinato al corretto avvio dell'anno scolastico.

Pertanto, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto agire rettamente, avrebbe dovuto subordinare l'efficacia della soglia minima all'ipotesi in cui le prove e le relative assunzioni si fossero svolte prima dell'inizio dell'a.s. 2020/2021, specificando ciò nel bando di concorso e/o negli atti successivi e/o conseguenti.

Diversamente opinando, sarebbe venuto meno il presupposto che aveva giustificato l'utilizzo della decretazione d'urgenza (D.L. 22/2020) per la fissazione di una soglia minima di idoneità – la garanzia del corretto avvio dell'anno scolastico – e la stessa, dunque, avrebbe dovuto essere considerata irrilevante ai fini della disciplina della procedura concorsuale da parte del Ministero resistente.

In definitiva, l'operato del Ministero ha tradito la ragione primaria per la quale era stato previsto un concorso riservato ai

*docenti con una rilevante esperienza di servizio, senza al contempo riuscire a garantire «l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021.».*

*Ma v'è di più!*

*La previsione di un concorso riservato ai docenti con un'esperienza di servizio pari almeno a 36 mesi si è posta anche per evitare di incorrere in un'ulteriore violazione della clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, la quale impone agli Stati membri dell'Unione Europea di introdurre nelle legislazioni nazionali norme idonee a prevenire e a sanzionare l'abuso della reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, mediante l'introduzione di una o più misure dalle quali emergessero obiettivamente le ragioni poste a giustificazione del rinnovo dei contratti, alla durata massima totale dei contratti a tempo determinato e al numero dei rinnovi dei suddetti contratti.*

*Nel settore scolastico, la misura preventiva dell'abuso dei contratti a termine prevista dalla citata disposizione era stata individuata dal comma 131 della Legge 107/2015, il quale aveva previsto che «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».*

*Com'è noto, tale disposizione era stata introdotta a seguito della nota sentenza “Mascolo” della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, resa nelle cause riunite C-22/2013, da C-61/2013 a C-63/2013 e C-418/2013.*

*Con tale decisione, la Corte di Lussemburgo, proprio in riferimento a fattispecie di abuso reiterato di contrattazione a termine da parte del Ministero resistente, aveva sanzionato lo Stato italiano per non aver previsto nel proprio ordinamento giuridico limitazioni al ricorso alla contrattazione a tempo determinato.*

*Tale disposizione, tuttavia, introdotta dal comma 131 della L. 107/2015, è ora stata abrogata dal decreto legge 12 luglio 2018 (c.d. “decreto Dignità”) convertito in legge n. 96 del 9 agosto 2018, in ragione del quale non è più in vigore nel nostro ordinamento il **limite dei 36 mesi di servizio su posti vacanti e disponibili**.*

*Pertanto, allo stato – sulla scorta dell'insegnamento impartito dalla su citata Sentenza Mascolo – l'unica misura idonea a prevenire ed evitare pratiche di abuso dei contratti a termine è quella dell'organizzazione, su base periodica, di concorsi pubblici idonei a smaltire il precariato storico alle dipendenze delle istituzioni scolastiche.*

*Per svolgere tale funzione, tuttavia, i concorsi pubblici devono avere determinate caratteristiche.*

*In particolare, secondo l'orientamento da ultimo assunto dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 27 maggio 2021, n. 14815, affinché l'immissione in ruolo del dipendente per effetto di una procedura di stabilizzazione possa essere*

considerata soddisfattiva del danno sofferto a causa della abusiva reiterazione di contratti a termine, **il concorso non deve costituire un'astratta chance di assunzione.**

Una tale scelta, infatti, costituirebbe una misura non sufficientemente adeguata a sanzionare l'abuso dei contratti a termine e, di conseguenza, a cancellare le conseguenze della violazione della normativa europea, appunto perché connotata da una eccessiva incertezza. E infatti, **nel caso in cui l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale selettiva, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è l'effetto diretto del superamento della selezione di merito in ragione di capacità e professionalità proprie del dipendente.**

Tali conclusioni, d'altronde, sono coerenti con le statuizioni cui è pervenuta anche la Corte costituzionale con la sentenza del 20 luglio 2016, n. 187, resa a seguito della decisione della CGUE su citata.

In tale decisione, la Corte costituzionale ha rilevato quanto segue: «Venendo all'esame della legge n. 107 del 2015, le sue finalità sono chiaramente indicate con riguardo alla disposizione che, nell'originario disegno di legge (Atto Camera 2994, XVII legislatura), prevedeva la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato della scuola (art. 12 del citato d.d.l.). Nella relazione illustrativa si precisava, infatti, che: «La disposizione intende adeguare la normativa nazionale a quella europea, al fine di evitare l'abuso nella successione dei contratti di lavoro a tempo determinato per il personale docente e non docente della scuola pubblica. Ciò a seguito della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 [...]. In proposito la Corte di giustizia dell'Unione europea nella citata sentenza ha evidenziato il contrasto delle norme italiane in materia di contratti a tempo determinato nel settore scolastico con quanto previsto dalla clausola 5 della direttiva 1999/70/CE. Si introduce il limite temporale di trentasei mesi come durata massima per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale scolastico (docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario) per la copertura di posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative statali da considerarsi complessivamente, anche non continuativi».

14.1. – La disposizione è stata poi trasfusa nel comma 131 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, secondo cui «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».

14.2. – La durata complessiva dei contratti a termine è poi assunta dal legislatore quale parametro di operatività del fondo istituito dal successivo comma 132 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015.

Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che nello stato di previsione del MIUR è istituito un fondo per i pagamenti in

*esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.*

*14.3. – La medesima legge, all'art. 1, comma 113, ha modificato l'art. 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), norma che regola il reclutamento del personale docente ed educativo, e concorre a comporre la disciplina delle procedure concorsuali, richiamata, sia pure senza espresso riferimento normativo, nell'art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999, norma impugnata.*

*Si prevede, tra l'altro, modificandosi il primo periodo del comma 01 dell'art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994, che «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio».*

*La nuova normativa ha dunque confermato la cadenza triennale dei concorsi, già prevista dal testo previgente.*

*Infine, ai sensi del comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, l'accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente educativo della scuola statale, fermo il piano straordinario di assunzioni, avverrà mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, ai sensi del suddetto art. 400 del d.lgs. n. 297 del 1994, come modificato.*

*14.4. – A tale normativa a regime si aggiungono rilevanti disposizioni transitorie.*

*È infatti stabilito (art. 1, comma 95, della stessa legge) che: «Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012».*

*È poi previsto, sempre dal comma 109, lettera c), della citata legge n. 107 del 2015, che l'art. 399, del d.lgs. n. 297 del 1994, secondo cui l'accesso ai ruoli ha luogo anche attingendo alle graduatorie permanenti, continua ad applicarsi fino a*

*totale scorrimento delle relative graduatorie ad esaurimento.*

15.— Ebbene, si è già detto della pluralità delle misure autorizzate dalla normativa comunitaria che qui viene in rilievo; occorre ora precisare che tali misure sono fra loro alternative e che quindi si deve ritenere sufficiente l'applicazione di una sola di esse.

Ciò si desume in particolare al paragrafo 79 della motivazione, secondo cui «quando si è verificato un ricorso abusivo a una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato, **si deve poter applicare una misura che presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela dei lavoratori al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione»:** **dunque, è solo una la misura da applicare, purché presenti garanzie effettive ed equivalenti di tutela.**

Nello stesso senso sono i precedenti della Corte di giustizia che, sempre a proposito della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro, affermano che rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori (sentenza 15 aprile 2008, nella causa C-268/06, *Impact*; sentenza 23 aprile 2009, nelle cause riunite da C-378/07 a C-380/07, *Angelidaki* ed altri).

L'alternatività è del resto implicita nell'identica efficacia delle due misure espressamente individuate dalla Corte, entrambe idonee «a cancellare le conseguenze della violazione» (sempre nel paragrafo 79).

Tale efficacia è indubbiamente tipica della sanzione generale del risarcimento, desunta dai principi della normativa comunitaria e non richiede approfondimenti; non diversa, tuttavia, è l'efficacia dell'altra misura, che sostanzialmente costituisce anch'essa un risarcimento, ma in forma specifica. Ciò sarebbe ancor più evidente se la sanzione alternativa consistesse nella trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, ma la Corte di giustizia dell'Unione europea, prendendo atto del principio del concorso pubblico, ricordato anche nell'ordinanza n. 207 del 2013, ritiene sufficiente una disciplina che garantisca serie chances di stabilizzazione del rapporto.

16.— Ebbene, dalla combinazione dei vari interventi, sia a regime che transitori, effettuati dal legislatore nel 2015, emerge l'esistenza in tutti i casi che vengono in rilievo di una delle misure rispondenti ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia.

E tale conclusione trova una indiretta ma autorevole conferma in quella cui è pervenuta la Commissione U.E. a proposito della procedura di infrazione aperta nei confronti del nostro Paese per la violazione della stessa normativa dell'Unione:

*essa è stata archiviata senza sanzioni a seguito della difesa dell'Italia, argomentata con riferimento alla normativa sopravvenuta.*

*17. – Viene anzitutto introdotto un termine effettivo di durata dei contratti a tempo determinato, il cui rispetto è garantito dal risarcimento del danno. E questo, configura quella sanzione dissuasiva che la normativa comunitaria ritiene indispensabile.*

*18. – Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato.*

*18.1. – Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto».*

*Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, permettendo loro di ottenere la stabilizzazione grazie o a meri automatismi (le graduatorie) ovvero a selezioni blande (concorsi riservati).*

*In tal modo vengono attribuite serie e indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia.*

*La scelta è più lungimirante rispetto a quella del risarcimento, che avrebbe lasciato il sistema scolastico nell'attuale incertezza organizzativa e il personale in uno stato di provvisorietà perenne; una scelta che – va sottolineato – richiede uno sforzo organizzativo e finanziario estremamente impegnativo e che comporta un'attuazione invero peculiare di un principio basilare del pubblico impiego (l'accesso con concorso pubblico), volto a garantire non solo l'imparzialità ma anche l'efficienza dell'amministrazione (art. 97 Cost.).”*

*Donde il primo motivo di ricorso inerente alla previsione di una soglia minima.*

\*\*\*

## **2. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, COMMA 2, COST.**

*La contestata soglia di idoneità si traduce, altresì, in una palese violazione del principio del favor participationis.*

*Sotto questo profilo, emerge con evidenza l'illegittimità in cui è incorsa la P.A. resistente nella misura in cui ha previsto un requisito contrario alle disposizioni rilevanti nel Comparto Scuola, così impedendo all'odierno ricorrente di proseguire nell'iter concorsuale ed essere inserita nelle graduatorie di merito della classe di concorso A012 dalle quali l'Amministrazione attingerà già per le assunzioni del prossimo anno scolastico 2021/2022.*

*Sul punto, preliminarmente, occorre sottolineare che il principio del pubblico concorso non è solo un principio interno*

*all'organizzazione amministrativa e, in quanto tale, funzionale al buon andamento e all'imparzialità della stessa, ma, altresì, è strumento per dare attuazione ai diritti fondamentali della persona.*

*È evidente, dunque, che il rispetto del principio de quo da parte della P.A. rappresenti nient'altro che la concreta attuazione dei principi fondamentali di cui agli artt. 3 e 97, comma 2, Cost.*

*Pertanto, l'irragionevole soglia di idoneità prevista nel caso di specie viola non soltanto lo spirito su cui si fonda il concorso per cui è causa, ma – paradossalmente – arreca un danno anche alle stesse Istituzioni scolastiche, le quali si vedrebbero esposte a procedure risarcitorie derivanti dall'inevitabile abuso di contrattazione a termine che ne deriva.*

*Una siffatta configurazione, inoltre, costituisce una chiara violazione dell'art. 3 Cost., determinando una patente discriminazione nei confronti dei docenti che abbiano già maturato almeno tre anni di servizio.*

*Sotto questo profilo, si ribadisce che, già nel 2018, l'allora Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca aveva bandito una procedura concorsuale riservata ai soli docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento. Si trattava di docenti che avevano avuto la possibilità di conseguire il titolo di abilitazione e/o di sostegno entro il 2014 – ultimo anno in cui l'Amministrazione resistente ha organizzato corsi abilitanti – pur talvolta senza mai avere effettivamente esercitato la professione docente.*

*Pertanto, la diversa configurazione del concorso oggetto di causa ha finito per determinare una ingiustificata disparità di trattamento ai danni di docenti che, pur talvolta non essendo in possesso del titolo di abilitazione, hanno maturato una notevole esperienza di insegnamento tale da ingenerare nel nostro Legislatore la necessità di prevedere una procedura concorsuale a loro riservata.*

*A fronte di ciò, è dunque necessario che l'Amministrazione uniformi il proprio operato all'esigenza di dare concreta attuazione all'insieme dei richiamati principi fissati dalla Costituzione e dal Legislatore posto che, in caso contrario, ci troveremmo di fronte a un inammissibile comportamento discriminatorio ai danni dell'odierno ricorrente.*

*Da quanto sopra, ne deriva l'obbligo in capo all'Amministrazione resistente di provvedere al riconoscimento, in favore del ricorrente, del diritto a essere inserito nella graduatoria di merito della classe di concorso di proprio interesse.*

\*\*\*

### **3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL' ART. 1, COMMA 10, DEL D.L. 129/2019 E DELL'ART. 2 DEL D.L. 22/2020 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51, 77 E 97, COMMA 2, COST.**

*Ove codesto Ecc.mo T.A.R. non volesse accogliere le argomentazioni interpretative costituzionalmente orientate sin qui proposte, occorre rilevare come le disposizioni dell'art. 1, comma 10, D.L. 129/2019 e dell'art. 2, comma 02, D.L.*

*22/20200, sulla base delle quali è stata fissata a livello legislativo la lamentata soglia di idoneità e dalla qua le deriva la disposizione della lex specialis impugnata, hanno determinato una chiara ed incontrovertibile violazione degli articoli 3, 51 e 97, comma 2, Cost.*

*E invero, la violazione dell'art. 3 Cost. si manifesta nella più volte riscontrata violazione dei diretti corollari del principio di uguaglianza, rintracciabili nel principio di non discriminazione e di pari opportunità, oltre che del canone di ragionevolezza.*

*In secundis, la disposizione in parola viola altresì l'art. 51 Cost., che assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.*

*Da ultimo, risulta violato l'art. 97, comma 2, Cost. in riferimento al canone di buon andamento, di cui i principi del favor participationis e dell'imparzialità costituiscono diretto portato.*

*Le medesime disposizioni, inoltre, determinano altresì una violazione dell'art. 77 Cost., nella parte in cui non hanno previsto espressamente che la medesima soglia sarebbe rimasta valida solo nel caso in cui la procedura concorsuale avesse avuto luogo nei tempi idonei a garantire la necessaria copertura dei posti vacanti entro l'apertura dell'anno scolastico.*

*E infatti, una tale omissione fa venir meno il carattere necessario tipico dello strumento del decreto legge, ovvero le condizioni di necessità ed urgenza previste dall'art. 77 Cost.*

*Donde l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 10, D.L. 129/2019 e dell'art. 2 del D.L. 22/2020.*

\*\*\*

#### **4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 04, L. 41/2020**

*Per altro verso, anche a non volere considerare fondate le censure relative alla previsione stessa di una soglia minima di idoneità, la previsione della lex specialis odiernamente impugnata si profila come illegittima per violazione dell'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale «1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere».*

*La norma in questione, poi, è stata introdotta dal Legislatore anche nell'art. 2, comma 04, l. n. 41/2020, la quale con riferimento allo specifico concorso di cui è causa ha previsto che «L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,*



*convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159».*

*Evidentemente, dunque, l'Amministrazione ha violato l'obbligo di prevedere tra le prove concorsuali, oltre alla prova di lingua, anche quella di informatica, per altro ormai indispensabile al corretto espletamento delle funzioni professionali. Anche tale violazione costituisce un pregiudizio immediato per parte ricorrente, atteso che il suo punteggio sarebbe stato certamente superiore nel caso in cui avesse avuto modo di svolgere tale ulteriore prova, prevista per legge.*

*Donde il quarto motivo di ricorso.*

#### **IN VIA ISTRUTTORIA**

*Parte ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori, ha richiesto all'Amministrazione resistente di acquisire le generalità e l'indirizzo di residenza del soggetto controinteressato. A tale istanza, alla data di proposizione del ricorso, non è stato dato riscontro.*

*Stante l'impossibilità di conoscere l'indirizzo di residenza di tale soggetto, si rende necessario che codesto Ecc.mo T.A.R., al fine di instaurare il regolare contraddittorio, intimi all'Amministrazione resistente di fornire i dati identificativi del controinteressato, così come richiesti con regolare istanza versata in atti.*

*Ovvero, autorizzare questa difesa, stante l'elevato numero di potenziali controinteressati, a notificare il presente ricorso a mezzo pubblici proclami ex artt. 41 e 52 c.p.a.*

*Sul punto il T.A.R. Lazio – Roma, con ordinanza n. 9506 del 2013, ha stabilito che «Ai fini dell'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale può essere validamente sostituita dall'inserimento sul sito web della PA resistente a tenore dell'art. 52, comma 2, c.p.a. ("Termini e forme speciali di notificazione"), a norma del quale il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso "con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile».*

#### **SUL PERICULUM IN MORA**

*Le ragioni in diritto rendono palese la sussistenza del fumus boni iuris.*

*Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, sussistano le ragioni di estrema gravità e urgenza che legittimano la richiesta adozione della misura interinale cautelare e provvisoria che permetta all'odierna parte ricorrente di essere inserito nella graduatoria di proprio interesse.*

*L'estrema gravità e urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza secondo la quale ove codesto Ecc.mo T.A.R. non dovesse emettere la richiesta misura cautelare, il ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, posto che allo stesso verrebbe definitivamente preclusa la possibilità di partecipare alle prossime procedure di assunzione nella classe di concorso*

*di proprio interesse, invero già avviate dall'Amministrazione resistente.*

*L'ingiusta esclusione in parola è dunque destinata a causare un danno alla carriera del ricorrente, e quindi alla vita della stessa, di portata davvero incalcolabile e oggettivamente irreparabile, in considerazione delle variabili (anche e soprattutto in termini di perdita di future ulteriori chance) che essa inevitabilmente comporta.*

*Il danno grave e irreparabile è, dunque, in re ipsa se solo si considera che il mancato superamento della prova scritta è imputabile alle irregolari modalità di programmazione, espletamento e correzione degli elaborati della procedura straordinaria, che hanno impedito al ricorrente di superare il concorso, con conseguente impossibilità di ottenere l'immissione in ruolo.*

*È appena il caso di rammentare come, nel processo amministrativo, lo strumento cautelare sia volto a impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa). Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.*

*Donde l'estrema gravità e urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare in esame.*

\*\*\*\*\*

*Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto*

#### **VOGLIA L'ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

##### **PER LA LOMBARDIA – SEDE DI MILANO**

- **in via cautelare**, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, inserire il ricorrente nella graduatoria di merito della classe di concorso A051, di cui si è detto in narrativa;
- **nel merito**, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito della classe di concorso A051;
- **parimenti nel merito, sebbene in subordine**, condannare parte resistente al risarcimento del danno da perdita di chance e curricularare subito dall'odierna parte ricorrente a causa dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione

*intimata.*

- **in subordine**, ove ritenuta rilevante e non manifestamente inammissibile e infondata la questione di legittimità costituzionale, sospendere il giudizio e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte costituzionale in riferimento alle censure di legittimità ascrivibili all'art. 2, comma 02, D. L. 22/2020, per contrasto con gli artt. 3, 51, 77 e 97, comma 2, Cost. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori.

*Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e, vertendosi in materia di pubblico impiego, sconta un contributo unificato pari a Euro 325,00.*

*Palermo – Milano, 26 agosto 2021*

*Avv. Francesco Leone                      Avv. Simona Fell Avv. Tiziana De Pasquale”*

Roma, 21 ottobre 2021

Avv. Francesco Leone                      Avv. Simona Fell                      Avv. Tiziana De Pasquale